



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00700/2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 44/2025, presentato, in data 29 maggio 2025, dalla ASD Forza Ragazzi Schiavonea contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria LND-FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 169 del 13 maggio 2025, con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano, di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 30 aprile 2025 (che, nel rigettare il ricorso della ASD Trebisacce Calcio, aveva convalidato, con il risultato conseguito sul campo, la gara Trebisacce Calcio - Forza Ragazzi Schiavonea "B" del 16 aprile 2025), è stata irrogata, a carico della ASD Forza Ragazzi Schiavonea "B", la sanzione della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-3.

Accoglie il ricorso e annulla la decisione impugnata della CSAT presso il C.R. Calabria LND-FIGC.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, poste a carico della resistente ASD Trebisacce Calcio, in favore della ricorrente ASD Forza Ragazzi Schiavonea.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 luglio 2025.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Giuseppe Andreotta

Depositato in Roma, in data 15 luglio 2025.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face